



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

DOCUMENTO MANOVRA 2011 GIOVANI DIRIGENTI PUBBLICI

La situazione economico-finanziaria del nostro Paese è di particolare gravità, come dimostrano le tensioni che in queste ore stanno colpendo il nostro sistema finanziario e soprattutto il debito pubblico italiano.

Una incisiva manovra di “messa in sicurezza” della finanza pubblica è, dunque, imprescindibile ed è, quindi, apprezzabile l’intento delle forze politiche di pervenire ad una sua rapida realizzazione.

Il decreto legge presentato dal Governo contiene alcune misure interessanti, che vanno nella direzione che da tempo l’Associazione delle Giovani Classi Dirigenti Pubbliche- AGDP indica: razionalizzazione degli enti pubblici (da tempo l’AGDP proponeva la soppressione dell’ICE), riduzione dei costi della politica, interventi in materia previdenziale.

Il settore pubblico, come di consueto, anche con questa manovra viene chiamato a fare la sua parte. Sulla scorta degli interventi dei precedenti anni, si continua a richiedere ai dipendenti pubblici e più in generale al sistema delle pubbliche amministrazioni ulteriori sacrifici, alcuni dei quali (in particolare il nuovo blocco delle assunzioni) è verosimile che determinino un peggioramento di efficienza della PA, con conseguenze negative sull’intero Sistema Paese. Solo, infatti, una Pubblica Amministrazione efficiente e moderna, con l’immissione di giovani funzionari, può costituire un fattore di crescita e non un “freno” allo sviluppo.

Inoltre, l’ulteriore blocco dei salari reali dei dipendenti pubblici previsto dalla manovra, anche sotto forma di blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, comporta rischi di ulteriore contrazione della domanda interna, oltre a rivestire indubbi profili di iniquità.

Esistono rilevanti ambiti di inefficienze e spese eccessive su cui è possibile intervenire. Si pensi, a titolo di esempio, alle spese ingenti che ogni anno si sostengono per mantenere gli enti provincia (da più parte ritenute inutili, ma poi puntualmente “salvate”), una pluralità di autorità o agenzie (che più utilmente potrebbero essere riunite in un unico soggetto), una pluralità di enti previdenziali con funzioni e strutture analoghe (in primo luogo INPS e INPDAP ed ENPALS).

Le spese delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso valgono il 52.5% del PIL. Le sole spese per il personale circa l’11% del PIL.

Se il Paese vuole ricominciare a crescere è decisivo migliorare le modalità di impiego di questo 52.5% del PIL ed aumentare la produttività della PA, tagliando i



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

rami secchi e non i rami verdi della pubblica amministrazione, incentivando e motivando il management pubblico.

E' necessario, in altri termini, che una serie di "rubinetti di spesa" si chiudano definitivamente, a partire da quello che alimenta le province, anche incentivando l'esodo volontario del personale e in ogni caso, da subito, disponendo il blocco integrale delle assunzioni per questi enti.

È poi essenziale riequilibrare i diritti previdenziali delle varie generazioni, facilitando la possibilità di far valere i contributi versati in diverse gestioni ed eliminando pertanto una ingiusta penalizzazione dei lavoratori con carriere lavorative più flessibili.

Occorre poi ringiovanire la Pubblica Amministrazione (l'età media dei dipendenti pubblici è in progressiva crescita e dal 2006 al 2008 è passata da 46,7 a 47,5 anni), inserendo nuove professionalità e valorizzando il potenziale delle nuove generazioni nella costruzione dell'Amministrazione del futuro.

Occorre, infine, ricostituire l'orgoglio dello svolgimento di pubbliche funzioni e promuovere l'etica della gestione della cosa pubblica.

Sulla base delle riflessioni sintetizzate nel presente documento, l'AGDP presenta al mondo politico e all'opinione pubblica alcune proposte che, a parità di risparmi o con significativi risparmi di spesa, consentono di proseguire nel processo di riforma e ammodernamento della pubblica amministrazione e di rafforzare il rigore della manovra.

A tal fine, si propongono alcuni emendamenti al testo in esame, finalizzati in particolare a garantire un adeguato *turn over* nelle Pubbliche Amministrazioni, evitando la proroga del blocco delle assunzioni, reperendo risorse con un minor ricorso a dirigenti esterni, talvolta privi della necessaria professionalità, razionalizzando il sistema delle (oramai pletoriche) *authorities*, provvedendo ad una incisiva razionalizzazione delle province e dei costi della politica e realizzando risparmi nel settore previdenziale.

L'Associazione continua, inoltre, a ritenere essenziale un profondo processo di liberalizzazione delle attività produttive ed, in particolare, di quelle professionali, che consentirebbe l'espressione di energie nuove, nell'interesse, in primo luogo dei giovani, ma anche dell'intero Sistema Paese.



ART. 16

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

"Articolo 20-bis

Revisione dell'organizzazione delle province

1. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – (Funzioni). – 1. Spettano alla provincia, quale ente di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale dell'area medesima nonché la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi a rete e delle reti di servizi che richiedono una connessione e un'integrazione sovracomunali, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione dei servizi medesimi.

2. In particolare spettano alla provincia le funzioni relative ai seguenti settori:

a) sviluppo economico, sociale e delle attività produttive con particolare riferimento:

1) alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché all'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) all'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale che richiedono una progettazione e un'attuazione unitarie a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

3) all'organizzazione e al funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

4) alla promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) territorio, ambiente e infrastrutture con particolare riferimento:

1) alla pianificazione territoriale di coordinamento, alla programmazione e alla gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) all'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza in materia di protezione civile e di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché all'attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) alla programmazione e all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, al controllo degli interventi di bonifica, gestione e commercio degli stessi rifiuti, nonché al controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) alla viabilità provinciale, alla pianificazione di bacino del traffico e alla programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

locale extraurbano, alla regolazione della circolazione stradale relativa alla viabilità provinciale;

c) polizia amministrativa locale, fermi restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

1) alla organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale relativa ai settori di competenza provinciale;

2) all'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale ».

2. Ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni previste dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e in attuazione degli articoli 114 e seguenti della Costituzione, con i quali si demanda al legislatore statale il compito di configurare l'assetto delle istituzioni territoriali in modo da organizzare la gestione delle funzioni amministrative secondo i principi della proporzionalità e dell'adeguatezza, nonché di semplificare il sistema amministrativo e di dare effettività ai principi di responsabilità e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono soppresse le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti o comunque inferiore a un terzo della popolazione regionale ed aggregati i rispettivi territori alle province limitrofe sulla base di criteri di prossimità, di conformità orografica e di assetto delle infrastrutture di collegamento al capoluogo;

b) è fatto divieto di istituire sedi di uffici provinciali in comuni diversi dal capoluogo della provincia;

c) è disposta la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato mediante la riorganizzazione degli stessi sulla base della nuova articolazione provinciale, fermo restando che gli uffici dello Stato e della prefettura-ufficio territoriale del Governo hanno sede esclusivamente nelle province istituite con legge statale;

d) è in ogni caso previsto il blocco assoluto delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e sono ridotte almeno dell'80% le spese per consulenze.

3. Il Governo provvede, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 a disciplinare le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. I risparmi di spesa conseguenti sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16."



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato, in attesa di una auspicabile revisione di livello costituzionale dell'intera materia, a ridefinire le funzioni delle province e, conseguentemente, a realizzarne a partire dal 1° gennaio 2012 una significativa razionalizzazione, prevedendo, in particolare, la soppressione delle province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, il divieto di istituire sedi di uffici provinciali in comuni diversi dal capoluogo della provincia, la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato, il blocco assoluto delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e la riduzione almeno dell'80% le spese per consulenze.

I risparmi di spesa sono destinati all'attenuazione del blocco del *turn over* e degli incrementi retributivi per le amministrazioni centrali.



ART. 14

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

“5-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'Inpdap e l'Enpals sono soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

5-ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 29-bis, l'Inps istituisce apposite gestioni previdenziali. La consistenza numerica complessiva del personale in forza all'Inps ed agli enti soppressi costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Inps.

5-quater. All'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 7 e 8 sono soppressi. È ripristinato il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, secondo la formulazione previgente l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il Consiglio di amministrazione dell'INPS Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza.

5-quinquies. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-sexties. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato effettua, sulla base dei bilanci degli Istituti previdenziali, un monitoraggio dei risparmi ottenuti dall'accorpamento di cui ai commi da 29-bis a 29-quater, in ordine agli oneri di gestione. I risparmi di spesa, asseverati dalla Ragioneria



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

Generale dello Stato sono accantonati in un fondo, istituito presso l'Inps, destinato alla graduale riduzione ed armonizzazione delle contribuzioni non pensionistiche.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

La proposta è finalizzata alla riduzione del numero di enti previdenziali ed alla conseguente semplificazione e, nel medio periodo, riduzione degli oneri tramite la realizzazione di economie di scala.

A tale scopo si propone l'abolizione di Inpdap ed Enpals e la devoluzione delle relative funzioni all'Inps. L'Inps verrebbe in tal modo a configurarsi come unico ente pubblico che gestisce contributi e prestazioni previdenziali.

Ne consegue anche una necessaria modifica della governance dell'istituto, con la reintroduzione di un consiglio di amministrazione (composto dal Presidente e da quattro esperti), le cui competenze sono quelle già previste dal D.Lgs. 479/1994.

Si prevede inoltre che i risparmi sulle spese gestionali, asseverati dalla Ragioneria Generale dello Stato, possano confluire in un fondo destinato alla graduale riduzione ed armonizzazione delle aliquote contributive diverse da quelle destinate alla copertura delle prestazioni per invalidità, superstiti e vecchiaia.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2814

ART. 16

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-*bis*. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità per la sicurezza nucleare, l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l’Agenzia per la regolazione dei servizi postali e ogni organismo di regolazione nel settore dei trasporti sono soppressi e le relative funzioni e risorse sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che è trasformata in Autorità per i servizi pubblici. Fermo restando quanto stabilito dal precedente periodo, le relative modalità attuative sono stabilite con un regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica Amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze. I risparmi di spesa conseguenti sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

Il proliferare negli ultimi anni di autorità indipendenti sta generando costi notevoli, che potrebbero essere abbattuti riconducendone le funzioni ad un unico organismo operante sul complesso dei servizi pubblici.

I risparmi di spesa che ne deriverebbero consentirebbero di limitare il blocco delle assunzioni e degli aumenti retributivi nella Pubblica Amministrazione, che sommandosi agli interventi realizzati nelle precedenti manovre, rischiano, da un lato, di aggravare la situazione di “invecchiamento” del personale pubblico, dall’altro di creare un clima di demotivazione e conflittualità all’interno della PA, con evidenti conseguenze negative per l’intero Sistema Paese.



ART. 1

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis. Allo scopo di rendere effettivo il principio che a parità di mansioni espletate deve corrispondere analogo trattamento economico, ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere ai sensi del comma 1, da individuare al netto delle ritenute fiscali e previdenziali operate ai sensi della normativa vigente, la commissione di cui al presente comma tiene conto, altresì:

- a) dell'eventuale diverso grado di responsabilità che caratterizza, sotto il profilo amministrativo, contabile e penale, i rispettivi ordinamenti dei paesi assunti a riferimento per la determinazione del trattamento economico nell'ambito in cui i soggetti interessati dalla previsione di cui al presente articolo esplicano la propria attività lavorativa;
- b) della consistenza degli Uffici, ivi compreso il numero di dipendenti, che operano sotto il diretto coordinamento del titolare interessato dal livellamento remunerativo;
- c) dell'impegno in termini di ore di lavoro annuale richiesto dalla struttura presso la quale il personale interessato opera, a tal fine considerando anche le prestazioni eccedenti l'ordinario orario di attività;
- d) dell'incidenza percentuale del trattamento economico da corrispondere rispetto ai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, limitando l'applicazione della misura di cui al presente articolo alla sola parte percentuale riferibile ai trattamenti a carico delle finanze pubbliche;
- e) del differente potere di acquisto attribuito ad ogni singolo trattamento economico nel paese di appartenenza;
- f) dell'esame congiunto della dinamica del reddito reale e della popolazione nell'ultimo decennio;
- g) di ogni ulteriore elemento attraverso cui pervenire ad una effettiva ed equa equiparazione tra trattamenti economici che, prescindendo dalla mera corrispondenza di natura aritmetica, tenga in debita considerazione le differenze e le disomogeneità esistenti tra le diverse realtà istituzionali dell'Area Euro, ivi compresa la prospettiva di accedere a trattamenti pensionistici nella media degli analoghi trattamenti percepiti annualmente da figure omologhe nei paesi di riferimento. Ai fini della determinazione del trattamento economico di cui al presente articolo, concorrono anche i benefits percepiti da coloro che soggiacciono alla disciplina di cui al comma 1, in qualunque forma essi siano corrisposti. Le



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ivi compresi i vigili del fuoco.

6-ter. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono al bilancio dello Stato per essere destinate ad un fondo di compensazione istituito presso la Presidenza del Consiglio il cui utilizzo è disposto con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto, ai soli fini della verifica della relativa compatibilità finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di contenere le misure di cui all'articolo 16 comma 1 lettere a) e b), privilegiando la valorizzazione e l'incentivazione dell'efficienza di determinati settori della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle esigenze di necessario ricambio generazionale.”



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a disciplinare le attività della Commissione che dovrà provvedere alla individuazione della media dei trattamenti economici percepiti annualmente nei paesi dall'Area Euro, a tal fine prevedendo i criteri sulla base dei quali la Commissione dovrà svolgere i propri compiti. In particolare, ed al fine di rendere effettivo il principio che a parità di mansioni espletate debba corrispondere analogo trattamento economico, si prevede che la Commissione valuti ogni elemento attraverso cui pervenire ad una effettiva ed equa equiparazione tra trattamenti economici che, prescindendo dalla mera corrispondenza di natura aritmetica, tenga in debita considerazione le differenze e le disomogeneità esistenti tra le diverse realtà istituzionali dell'Area Euro, ivi compresa la prospettiva di accedere a trattamenti pensionistici nella media degli analoghi trattamenti percepiti annualmente da figure omologhe nei paesi di riferimento.

In tale prospettiva si prevede la valorizzazione dell'eventuale diverso grado di responsabilità che caratterizza, sotto il profilo amministrativo, contabile e penale, i rispettivi ordinamenti dei paesi assunti a riferimento per la determinazione del trattamento economico nell'ambito in cui i soggetti interessati dalla previsione di cui al presente articolo esplicano la propria attività lavorativa. Analoga considerazione si prevede che venga prestata alla consistenza degli Uffici, ivi compreso il numero di dipendenti, che operano sotto il diretto coordinamento del titolare interessato dal livellamento remunerativo nonché all'impegno in termini di ore di lavoro annuale richiesto dalla struttura presso la quale il personale interessato opera, a tal fine considerando anche le prestazioni eccedenti l'ordinario orario di attività. Infine viene indicato quale criteri da seguire anche il differente potere di acquisto attribuito ad ogni singolo trattamento economico nel paese di appartenenza nonché l'esame congiunto della dinamica del reddito reale e della popolazione nell'ultimo decennio.

Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione relativa al livellamento remunerativo vengano destinate alla istituzione di un fondo di compensazione finalizzato ad assicurare lo stemperamento delle disposizioni volte a contenere le facoltà assunzionali nella pubblica amministrazione, in modo da garantire il necessario ricambio generazionale, nonché delle disposizioni volte a limitare la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni in modo tale da valorizzare l'efficienza e la produttività di determinati settori pubblici.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2814

ART. 18

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

“22-bis. All'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 le parole da “per i lavoratori, privi di anzianità contributiva” alla fine del comma sono soppresse.

22-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 le parole “requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia”. Il principio del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo periodo del presente comma si applica, limitatamente ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici siano liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, ai contributi versati a tutte le forme di previdenza obbligatoria, ivi comprese quelle di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

22-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i coefficienti di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono calcolati fino ad una età pari a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia, addizionata di una unità.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a rimuovere, almeno in parte, alcune incoerenze del sistema contributivo, garantendo che la maggiore flessibilità delle carriere lavorative non influisca sui tempi di pensionamento, e favorendo, al contempo, una maggiore elasticità dell'età di pensionamento.

Il comma 22-bis è volto ad eliminare il massimale annuo stabilito per i lavoratori "contributivi puri", rimuovendo pertanto un elemento di difformità rispetto agli altri lavoratori. Si rimuove inoltre un elemento di regressività del prelievo contributivo. La norma produce effetti positivi crescenti sulla finanza pubblica (man mano che cresce la quota di lavoratori con retribuzioni elevate che siano totalmente nel sistema contributivo), pari al 33% delle quote di retribuzione assoggettate a contribuzione (9,19% per il settore pubblico). Nel lungo periodo (40 anni) la norma ha poi effetti neutri, grazie all'equità attuariale delle regole di calcolo contributive.

Il comma 22-ter è volto a consentire, ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici siano liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, un perfetto cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia. Si ripristina di fatto il principio già contenuto nel decreto legislativo 184/1997, che era testualmente riferito ai requisiti di pensionamento previsti dalla cd. riforma Dini (legge n. 335/1995) e quindi reso non operativo a seguito dell'introduzione, anche per i pensionandi "contributivi", dei requisiti per il pensionamento di anzianità (ad opera della legge n. 243/2004 e della legge n. 247/2007).

Il comma 22-quater è finalizzato a rimuovere il disincentivo al posticipo del pensionamento insito nel fatto che i coefficienti di trasformazione siano oggi calcolati soltanto fino all'età minima prevista per la maturazione dei requisiti di vecchiaia. Tale limite finisce per penalizzare i lavoratori che decidano di continuare a lavorare posticipando il proprio pensionamento. L'estensione dei coefficienti di trasformazione fino ad età superiori conserva invece l'equità attuariale che è il principio trainante della riforma del sistema pensionistico sulla base del metodo di calcolo contributivo.

L'emendamento è a costo zero, essendo le maggiori entrate di cui al comma 22-bis utilizzate a copertura dei maggiori oneri connessi con gli altri commi.



ART. 18

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

“Art. 18-bis

Valorizzazione delle anzianità contributive maturate in diverse gestioni previdenziali ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e di ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979, come modificata dalla legge n. 122 del 2010, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità.
3. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42/2006.
4. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al citato comma 1.
5. Ai trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al presente articolo si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicata al comma 1, articolo 3, del decreto legislativo n. 42/2006.
7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
8. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

12 e 13, della legge n.335/1995 si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1.

9. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.

10. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

11. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del presente articolo è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

12. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

13. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.

14. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

15. Per i trattamenti pensionistici determinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la regola del pro-rata, la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata secondo il sistema retributivo è calcolata, con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si determinano secondo la regola del pro-rata di cui al primo periodo del presente comma.

16. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1 a 14 si fa fronte con le maggiori entrate di cui al comma 15.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

La riforma del sistema previdenziale, introdotta con la legge n. 122 del 2010, ha inciso sulle aspettative previdenziali di quei soggetti che, attraverso la ricongiunzione e la costituzione gratuita dei periodi assicurativi nell'AGO, potevano agevolmente accedere al trattamento pensionistico, e ciò avuto particolare riguardo agli iscritti agli ex Fondi elettrici e telefonici.

In tale contesto appare opportuno un riordino della materia e la predisposizione di una misura normativa, alternativa alla totalizzazione e alla ricongiunzione, volta alla valorizzazione delle anzianità contributive maturate in diverse gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico (comma 1).

La misura proposta ha uno specifico ambito soggettivo particolarmente ampio (lavoratori iscritti alle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata ed alle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO) (comma 1) e adotta un'apposita metodologia di calcolo della prestazione ovvero la determinazione del trattamento pro quota in rapporto ai diversi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste da ciascun ordinamento (comma 7).

Il meccanismo di valorizzazione prevede la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni, attraverso la determinazione pro quota del trattamento (comma 1)

L'intervento prevede l'erogazione della pensione di vecchiaia e di anzianità e la liquidazione dei trattamenti di inabilità e ai superstiti nel rispetto della normativa di settore (comma 1).

Nella platea dei possibili fruitori sono inclusi gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, che risultano attualmente esclusi da ogni ipotesi di ricongiunzione, potendo soltanto avvalersi della normativa in materia di totalizzazione, con i vincoli ad essa connessi.

L'articolato proposto si basa sui seguenti ulteriori profili:

- a) ai nuovi trattamenti pensionistici di vecchiaia si applicano le decorrenze stabilite per le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti all'AGO (comma 5);



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

- b) il diritto alla pensione è sottoposto alle regole proprie di ogni gestione che concorre al conseguimento dello stesso (comma 2);
- c) per i soggetti che a decorrere dal 1° luglio 2010 abbiano presentato domanda di ricongiunzione volta ad ottenere il trattamento pensionistico di cui al comma 1 e non abbiano ancora titolo alla liquidazione del trattamento medesimo è prevista la possibilità del recesso dalla domanda e della conseguente restituzione di quanto già versato (comma 12);
- d) Il lavoratore che, in quanto titolare di più periodi assicurativi, abbia presentato domanda di totalizzazione ex d.lgs.n. 42/2006 anteriormente all'entrata in vigore della presente norma e non abbia ancora fruito della definizione del relativo procedimento amministrativo, può, previa rinuncia alla predetta domanda di totalizzazione, accedere al trattamento di cui al comma 1 (comma 13).

Il comma 15 è diretto ad accelerare la lunghissima fase di transizione della riforma della previdenza operata dalla legge 335/1995, la quale a distanza di oltre 15 anni ancora non espleta i propri effetti. Il comma, riferito ai lavoratori il cui trattamento pensionistico si applica con il meccanismo del pro-rata, è volto a modificare il periodo di riferimento su cui calcolare la quota retributiva del trattamento pensionistico. Nel rispetto dei diritti quesiti, il trattamento si calcola non più sugli ultimi 10 anni (5 anni per il periodo fino al 31/12/1992) di contribuzione, ma sugli ultimi 10 anni (o 5) di contribuzione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

I risparmi di spesa derivanti dal comma 15 sono posti a copertura dei maggiori oneri connessi all'introduzione dei commi da 1 a 14.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2814

ART. 16

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) limitazione per tutte le pubbliche amministrazioni del ricorso alla nomina di dirigenti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;”



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a porre termine al protratto regime del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, che, andandosi a sommare a quello già realizzato con le precedenti manovre, rischia di aggravare la situazione di "invecchiamento" del personale delle PPAA, con evidenti danni sia da un punto di vista di equità tra generazioni, venendo di fatto precluse ai giovani le opportunità lavorative connesse, sia in termini di minor efficienza per la stessa Amministrazione e, conseguentemente, per l'intero sistema-Paese.

L'intervento sarebbe compensato con una riduzione del ricorso alla nomina di dirigenti esterni. In tal modo si limiterebbe uno dei fenomeni il cui abuso ha provocato maggiori danni alla Pubblica Amministrazione sia in termini di aumento di spese, che di diminuzione di efficienza dell'azione amministrativa, non essendo mancate nomine dettate da motivazioni puramente elettoralistico-clientelari di soggetti dotati di modesta capacità tecnico-professionale, che hanno, tra l'altro, generato tensioni all'interno degli uffici, dove spesso funzionari preparati ed efficienti si sono visti frustrati nelle proprie legittime aspirazioni di crescita professionale dalla nomina degli esterni che hanno fruito di questa "scorciatoia", discutibile anche dal punto di vista del rispetto del principio costituzionale del concorso pubblico.



ART. 16

Al comma 1 sostituire le parole <<740>> con le parole <<570>>, le parole <<340>> con le parole <<170>>, le parole <<370>> con le parole <<200>> e sopprimere le lettere a) e b)

Conseguentemente

All'articolo 18 dopo il comma 5 inserire il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 2012, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dai soggetti pensionati che percepiscono trattamenti complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, sulle fasce di importo eccedenti il predetto limite è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del cinque per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, al limite di cui al primo periodo del presente comma.”



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a porre termine al protratto regime del blocco delle assunzioni e degli aumenti dei trattamenti economici nella Pubblica Amministrazione. In particolare, il "blocco" del *turn over*, andandosi a sommare a quello già realizzato con le precedenti manovre, non è accettabile, sia da un punto di vista di equità tra generazioni, venendo di fatto precluse ai giovani le opportunità lavorative connesse, sia in termini di minor efficienza per la stessa Amministrazione, con conseguente danno per l'intero sistema-Paese.

Alla copertura si provvede con l'introduzione di un contributo del 5% delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, che produrrebbe un gettito di 340 milioni di Euro (il monte pensioni riferito a trattamenti superiori a 8 volte il minimo ammonta a circa 17 mld di euro, considerando che almeno l'80% di questo ammontare dovrebbe rientrare nella "franchigia" non tassata, verrebbero tassati al 5% circa 3,4 mld di euro).

Si intende, così, da un lato, rendere il sacrificio richiesto per la stabilità dei conti pubblici maggiormente equilibrato tra generazioni – alleviando almeno in parte la c.d. "sindrome di Anchise" che già grava sui giovani italiani – dall'altro, promuovere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento di giovani funzionari.



ART. 8

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

Indagine economico-statistica sulle variazioni di costo
delle organizzazioni pubbliche

1. Al fine di acquisire elementi per interventi organici di razionalizzazione della spesa, la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, predispone, entro il 31 marzo 2012, un'indagine economico-statistica sul numero e costo complessivo, negli anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010, in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale del bilancio dello Stato, dei seguenti organismi: organi costituzionali e autorità indipendenti, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie ed enti pubblici statali, aziende speciali e società *in house* dello Stato, regioni, province, comuni capoluogo di regione e di provincia, comuni e comunità montane raggruppati per provincia, circoscrizioni comunali raggruppate per provincia, aziende speciali e società *in house* di regioni, province e comuni capoluogo di regione o di provincia. Nell'ambito di tale indagine, una specifica sezione riguarda i seguenti dati: numero e costo, in valore assoluto e in percentuale, degli organi di vertice, degli uffici dirigenziali, del personale dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, del restante personale a tempo indeterminato e determinato, del personale in posizione di diretta collaborazione, del personale dirigenziale e non dirigenziale di aziende speciali e società *in house* di amministrazioni ed enti pubblici, del personale con rapporti di consulenza o collaborazione. Ai fini dell'indagine, la Commissione può avvalersi della collaborazione della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché degli organismi associativi di Regioni, Province e Comuni, e può chiedere informazioni e dati agli organismi ed amministrazioni pubbliche interessati.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, per le valutazioni ed iniziative di competenza, ai Presidenti degli organi costituzionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Economia e per la Pubblica amministrazione e al Presidente della citata Conferenza Unificata.”



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

In questi ultimi 20 anni tutto il sistema pubblico (dagli organi istituzionali alle autorità indipendenti e alle PA di vario tipo) è stato sottoposto, ad ondate successive, ad interventi di riassetto molto ampi, in nome di una duplice finalità: modernizzazione/aziendalizzazione e avvicinamento delle istituzioni al territorio. Tuttavia, a fronte di alcuni risultati positivi si registrano anche molti effetti indesiderati: frammentazione dei centri di decisione istituzionale (con conseguente moltiplicazione della complessità delle procedure decisionali), proliferazione degli organismi rappresentativi e amministrativi, moltiplicazione del personale delle pubbliche amministrazioni in rapporto fiduciario e consulenziale, eccessiva moltiplicazione delle aziende speciali e società in house (con lievitazione di costi e aggiramento di fatto sempre più ampio del pubblico concorso per l'assunzione di personale nell'area pubblica), e via dicendo. Di tutto questo si parla molto, ma spesso con una percezione approssimativa dei dati e, quindi, senza interventi correttivi decisi né effetti duraturi. Di qui la necessità, in tempi brevi, di una indagine economico-statistica diacronica, che offra finalmente dati chiari e certi sulla cui base assumere, nel modo più condiviso e oggettivo possibile, decisioni di "alleggerimento" e razionalizzazione del sistema ormai non più rinviabili, a fronte del peso finanziario ormai relevantissimo del sistema pubblico rispetto al PIL (52%).



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

AS 2814

ART. 16

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

“11 *bis*. Al comma 32 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole “anche in assenza” sono sostituite con le seguenti: “in caso”.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a prevedere che il conferimento al dirigente non confermato nel proprio precedente incarico di altro incarico anche di valore economico inferiore possa avvenire solo in presenza di una valutazione negativa.

L'attuale formulazione, invece, consentendo il conferimento di incarico di valore economico inferiore anche in assenza di valutazione si presterebbe a facili abusi, rendendo concreto il rischio di ulteriore "precarizzazione" della dirigenza pubblica e di, conseguente, diminuzione di autonomia rispetto al vertice politico.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*

ART. 17

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11- bis l'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" è sostituito dal seguente:

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata alle farmacie, salvo quanto previsto per i farmaci non soggetti a prescrizione medica.
2. Al fine di garantire il diritto alla salute, di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale di farmacista e di verificare l'appropriatezza nell'erogazione dei medicinali, l'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio è stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ferma restando la non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza.

Relazione illustrativa

Il servizio farmaceutico territoriale italiano, così come è attualmente configurato, rappresenta il risultato di una realtà imprenditoriale e professionale che ha assunto sempre più la caratterizzazione di una casta arroccata su se stessa, in difesa dei suoi privilegi con azioni di lobbying sul versante sia istituzionale che amministrativo. Il sistema regolatorio vigente, infatti, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, impone regole rigide per l'istituzione di nuove farmacie. L'Antitrust italiana e la Commissione europea hanno da tempo segnalato la necessità di aprire il mercato della vendita dei farmaci evidenziando i limiti alla concorrenza posti dal contingentamento numerico delle farmacie (pianta organica). Con la proposta in questione si vuole dare una risposta alla necessità di liberalizzare il servizio, rendendolo di più semplice accesso ai cittadini, mediante una più capillare distribuzione sul territorio, senza alcun vincolo nella ubicazione, garantendo mediante compiti di verifica da parte delle Regioni la qualità del servizio stesso.



*Associazione
Giovani Classi Dirigenti
delle Pubbliche Amministrazioni*